

REGOLAMENTO TIROCINI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Art. 2

Le fattispecie di tirocinio previste sono:

1. **tirocinio obbligatorio** nel quale rientrano le seguenti ipotesi:
 - a) tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi **durante** il corso di studio;
 - b) tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi al **termine** del corso di studio;
 - c) tirocinio finalizzato all'espletamento **dell'esame di stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione.

2. **tirocinio facoltativo formativo e di orientamento** nel quale rientrano le seguenti ipotesi:
 - a) tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, diretto a conseguire un titolo di perfezionamento o di specializzazione compresa la specializzazione in psicoterapia ai sensi del D.M. 509/98 e della O.M. del MIUR 10/12/2004;
 - b) tirocinio attinente alla formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro, ai sensi della legge 24/06/1997, n. 196, del decreto interministeriale 25/03/1998, n. 142 e della direttiva n.2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. **tirocinio volontario**

Art. 3

I tirocini obbligatori, indicati nell'art. 2, verranno attivati tramite convenzione stipulata tra l'Università e l'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 8, quelli facoltativi tramite convenzione tra il soggetto promotore e l'Azienda.

A richiesta dell'U.O. proponente, il Servizio Affari Generali attiverà la procedura di adozione della convenzione.

Art. 4

Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro, ai sensi della Direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per tale forma di tirocinio, dovranno essere specificati, mediante apposito progetto formativo e di orientamento, gli obiettivi e le modalità di effettuazione, il tutor incaricato dall'Università, dalla Scuola o Ente promotore ed il responsabile Aziendale (tutor aziendale), la durata ed il periodo di svolgimento, la struttura presso la quale si svolgerà il tirocinio (Direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica)

Art. 5

Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e quindi non verrà corrisposta alcuna retribuzione; ne consegue che l'AZIENDA non potrà utilizzare i tirocinanti in sostituzione del proprio personale o per colmare le vacanze in organico.

Art. 6

Per quanto attiene al tirocinio obbligatorio, il tirocinante dovrà essere seguito da un tutor aziendale in possesso della qualifica professionale corrispondente a quella per cui si chiede lo svolgimento del tirocinio.

I tirocinanti psicoterapeuti dovranno effettuare il tirocinio con tutors psicoterapeuti.

Nell'ipotesi di autorizzazione a svolgere il periodo di tirocinio a favore di personale già dipendente dell'AZIENDA, l'attività di tirocinio dovrà essere svolta esclusivamente fuori dall'orario di servizio, previsto per l'espletamento dell'attività lavorativa ordinaria e dovranno essere allegati le polizze previste.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n.8 potrà ospitare tirocinanti, in relazione all'attività svolta, in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti, come previsto dal decreto interministeriale n. 142 /1998.

Art. 7

Per quanto riguarda il tirocinio obbligatorio, si ritiene di dover stabilire il numero massimo di n. 3 tirocinanti per ciascun responsabile aziendale (tutor aziendale), che abbia dato la propria disponibilità a svolgere detta attività.

Per il tirocinio formativo e di orientamento si rispetterà il 10% del personale dipendente, come previsto dal decreto interministeriale 142/98.

Art. 8

Il tirocinio volontario riguarda coloro che chiedono di prestare la loro attività gratuitamente, all'interno delle strutture aziendali, per approfondire le loro conoscenze teoriche. Fatto salvo il diritto di priorità dei tirocini obbligatori che, ove previsti, dovranno essere effettuati prima dei volontari, la richiesta verrà autorizzata dal responsabile dell'U.O. in cui il tirocinante chiede di svolgere l'attività. Detto responsabile provvederà a richiedere le polizze assicurative, secondo quanto stabilito dall'art. 13, e con lo stesso verranno concordati orari, giorni e le altre modalità di svolgimento del tirocinio.

Art. 9

Le domande di tirocinio obbligatorio degli psicologi, relative all'espletamento dell'esame di stato dovranno pervenire presso l'ASL n. 8 – Cittadella Sanitaria Via Romagna n. 16 Cagliari, Dipartimento di Coordinamento dei Distretti, Responsabile Coordinamento Tirocini, entro il 31 luglio, per il semestre che avrà inizio il 15 settembre, ed entro il 31 gennaio, per il semestre che si svolgerà dal 15 marzo.

Art. 10

Le scuole di psicoterapia, i cui allievi sono ammessi al tirocinio presso questa Azienda, dovranno impegnarsi ad organizzare un evento formativo le cui condizioni e modalità saranno concordate con il Responsabile Coordinamento Tirocini.

Art. 11

A seguito dell'istituzione della struttura semplice "Coordinamento Tirocini", il Dirigente Psicologo incaricato in qualità di Responsabile Coordinamento Tirocini, autorizzerà i tirocini relativi a tutte le figure professionali facenti capo al Dipartimento di Coordinamento dei Distretti.

Art. 12

La domanda redatta in carta semplice, deve contenere i dati personali (data, luogo di nascita e la residenza), il titolo di studio conseguito, eventuale iscrizione al relativo albo e l'indicazione della struttura prescelta, nonché il recapito telefonico.

Devono essere allegati:

- copia in carta semplice del titolo di studio o autocertificazione
- un sintetico progetto da cui si evincano le finalità del tirocinio richiesto
- la durata
- la disponibilità oraria di frequenza giornaliera
- il periodo in cui verrà svolto il tirocinio
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente con cui l'AZIENDA viene sollevata da qualsiasi responsabilità in cui può incorrere il tirocinante per danni da lui causati durante lo svolgimento del tirocinio.

Le domande di tirocinio relative agli arti. 9 – 10 – 11, saranno indirizzate all'ASI n.8 – Cittadella Sanitaria Via Romagna n. 16 Cagliari, Dipartimento di Coordinamento dei Distretti, Responsabile Coordinamento Tirocini, mentre per le restanti figure sanitarie la competenza permane in capo al Servizio Affari Generali e saranno inviate in Via Piero della Francesca n. 1 Selargius.

Art. 13

In caso di accoglimento, l'interessato dovrà presentare, prima dell'inizio del tirocinio, copia del certificato di assicurazione per infortuni e responsabilità civile specificamente riferita all'attività di tirocinio presso la struttura prescelta. La copia delle polizze in argomento dovrà essere custodita presso il Dirigente Sanitario del Presidio Ospedaliero ovvero dal Responsabile del Servizio interessato, nel caso di tirocini effettuati nei Servizi territoriali.

Art. 14

In assenza della formale autorizzazione rilasciata dall'Azienda, al tirocinante è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture ASL ed ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del Responsabile del Servizio o del Direttore di Unità Operativa e del Dirigente Sanitario che abbiano consentito dette attività, prima di aver regolarizzato le procedure (polizze assicurative e autorizzazione formale).

Art. 15

I tirocini dovranno svolgersi presso i Presidi e Servizi dell'Azienda, senza che da questo derivi alcun onere economico a carico dell'Azienda stessa, e alcun rapporto di dipendenza. L'azienda si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio per ragioni di merito o di opportunità, previa comunicazione all'interessato.

Art. 16

A conclusione del tirocinio, se richiesto, potrà essere rilasciata, una certificazione relativa al tirocinio prestato, da parte del Responsabile della struttura in cui lo stesso è stato svolto.

Art. 17

Gli obblighi di comunicazione ai Centri per l'impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, previsti dalla legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, commi 1180/1185, e precisati con nota esplicativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 13 SEGR/0004746, relativamente ai tirocini promossi dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o disabili, con la finalità di favorirne l'inserimento lavorativo, sono a carico del soggetto proponente.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di tirocini (Legge n. 196/1997, decreto interministeriale n. 142 / 1998, direttiva n.2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica).

Il Direttore Generale
(Dott. Benedetto Barranu)